

elaborato n. 09

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI:

CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO
E SONDRIO

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL'APPALTO:

Durata	3 ANNI
Lotto	UNICO
Tipologia	SERVIZI
Tipo di contratto	A CORPO PER LA GESTIONE A CANONE A MISURA PER LA MANUTENZIONE EXTRA CANONE

Il Progettista
Arch. Emma Vecchiarelli



ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lc@pec.alerbg.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.alerbg.it

C.F. e P.IVA 00225430164

	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI	
	BERGAMO – LECCO –SONDRIO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE	
	DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI NEI	
	QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI	
	BERGAMO, LECCO E SONDRIO - CIG _____ ;	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno ... (...) del mese di	
	aprile	
	TRA	
	Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre nato il 19.09.1964 a	
	Brescia (BS) C.F. DLLCRD64P19B157Y, nella sua qualità di	
	Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA	
	RESIDENZIALE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO, con sede	
	in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di	
	seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per	
	la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla	
	Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del	
	24.07.2015;	
	E	
	XXXXXXXXXX nato il XX.XX.XXXX a XXXXXXXXXXXX (XX) e	
	residente a XXXXXXXXXXXX (XX) in XXXXXXXXXXXX, C.F.	
	XXXXXXXXXX, nella sua qualità di XXXX della XXXXXXXXXXXX con	
	sede in XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX (XX) C.F. XXXXXXXXXXXX e P.	
	I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX di seguito denominato "Appaltatore";	
	1	

PREMESSO CHE:

- in seguito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 54, comma 1, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. XXX in data XX.XX.XXXX, il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX (XX) C.F. XXXXXXXXXXXX e P. I.V.A. XXXXXXXXXX (*indicare gli estremi di un eventuale RTI (mandataria, mandanti) e gli estremi di un eventuale avvalimento*), per l'offerta sconto del XXXX% sull'importo soggetto a ribasso pari ad euro XXXXXXXXXX e pertanto per un importo di euro XXXXXXXXXX, di cui :

- euro XXXXXXXXXX per servizio a canone a corpo;
 - euro XXXXXXXXXX per servizi di manutenzione extra canone a misura;
 - euro XXXXXXXXXX per oneri di reperibilità a corpo relativi ai servizi a canone a corpo;
 - euro XXXXXXXXXX per oneri di reperibilità a misura relativi ai servizi di manutenzione extra canone a misura;
- oltre ad euro XXXXXXXXXX per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui XXXXXXXXXX relativi ai servizi a canone a corpo e XXXXXXXXXX relativi ai servizi di manutenzione extra canone a misura, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, l'insussistenza

delle cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti previsti dai Capi II e III del titolo IV della parte V del libro II del Codice dei Contratti;

- è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida l'esecuzione del servizio di CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO - CIG XXXXXXXXXX alla XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX (XX) C.F. XXXXXXXXXX e P. I.V.A. XXXXXXXXXX, per la quale il XXXX accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire il servizio alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e precisamente:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Progetto di servizio;
- c) l'elenco prezzi di riferimento, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e->

	Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-	
	pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-	
	pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-	
	pubbliche	
	d) il DUVRI;	
	e) la garanzia definitiva;	
	f) l'ordine di intervento tipo;	
	g) l'offerta economica;	
	h) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi,	
	resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del	
	Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;	
	i) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici	
	regionali - DGR XII/3599 del 16/12/2024, ancorché non	
	materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al	
	seguente link:	
	https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituziona	
	le/HP/DettaglioAT/Istituzione/Amministrazione-	
	Trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-	
	in-materia-di-contratti-pubblici-regionali/patto-d-	
	integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali	
	j) il codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO,	
	scaricabile gratuitamente al seguente link:	
	http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/	
	Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente	
	dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante	
	4	

del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID XXXXXXXXXX, sezione "Documentazione di gara", e archiviati in forma digitale presso l'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Cauzione: la cauzione definitiva, dell'importo di euro XXXXXXXXXX, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. XXXXXXXXXX in data XX.XX.XXXX rilasciata da XXXXXXXXXX alle condizioni previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell'art. 117, comma 10,

del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto - parte I, l'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero XXXXXXXXXX in data XX.XX.XXXX rilasciata da XXXXXXXXXX per le prestazioni oggetto del contratto.

5) Importo del contratto: l'importo contrattuale è pari a euro XXXXXXXXXX, di cui euro XXXXXXXXXX per servizio a canone a corpo, euro XXXXXXXXXX per oneri di reperibilità di servizi a canone a corpo, euro XXXXXXXXXX per servizio di manutenzione extra canone a misura, euro XXXXXXXXXX per oneri di reperibilità per servizio di manutenzione extra canone a misura, euro XXXXXXXXXX per costi di sicurezza dei servizi a canone a corpo (non soggetti a ribasso), euro XXXXXXXXXX per costi di sicurezza dei servizi di manutenzione extra canone a misura (non soggetti a ribasso), euro XXXXXXXXXX per costi della manodopera a corpo (non soggetti a ribasso) ed euro XXXXXXXXXX per costi della manodopera a misura (non soggetti

a ribasso), il tutto maggiorato dell'IVA di legge.

Il contratto viene stipulato "in parte a corpo e in parte a misura" ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il contratto viene stipulato "a corpo" per il servizio a canone e "a misura" per il servizio di manutenzione, come meglio dettagliato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto – parte I.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale e sono fissati dal presente contratto i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni durante l'esecuzione del servizio, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

6) Revisione prezzi: ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. si applica la clausola di revisione dei prezzi, con le

modalità di cui all'art. 34 del Capitolato Speciale d'appalto – parte I.

7) Condotta del servizio: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del personale dell'Appaltatore, qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale.

8) Anticipazione: verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.

Trattandosi di appalto pluriennale, l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione, oltre IVA, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

9) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte I. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo di ciascun certificato di pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX (XX) e residente a XXXXXXXXXXXXX (XX) in XXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXX.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice:

Y4BPW68 - UOG di Bergamo

Q6HIU7E - UOG di Lecco

MNYYUOO - UOG di Sondrio.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

10) Tempi di esecuzione del servizio: il contratto avrà una durata pari a trentasei mesi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore.

11) Penali per inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione del servizio e danni: in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione del servizio,

verranno applicate le penali previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I.

Le penali saranno pienamente cumulabili con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

12) Modifica del contratto durante il periodo di efficacia:
sono disposte ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I.

Trova applicazione l'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

13) Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto.

L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore, qualora conceda prestazioni in subappalto non autorizzate, è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice, la Stazione

Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato:
che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto
oppure

di voler subappaltare le prestazioni XXXXXXXXXX nei limiti di legge e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte della Stazione appaltante si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia

di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

Al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa, anche in maniera prevalente.

Al personale dipendente impiegato nell'appalto è applicato:

☐ il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'INDUSTRIA METALMECCANICA MINORE (codice CNEL: C018)

oppure

☐ il contratto collettivo applicato indicato nell'offerta che garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello indicato da ALER per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento

unico di regolarità contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 e dai commi 8 e 9 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati artt. 11 e 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

15) Norme di sicurezza: il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto avrà la facoltà di compiere, a campione, accertamenti dell'identità personale operante ed ordinare

l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei.

16) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

17) Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

18) Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto nei seguenti casi:

a. sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto

ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

c. nei casi di cui all'art. 122 del Codice dei contratti;

d. perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e. mancata consegna della documentazione necessaria all'avvio del servizio entro i termini prescritti;

f. mancato avvio del servizio a seguito della intervenuta consegna;

g. la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. 16/12/2024 n. XII/3599;

h. intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 84 d.lgs. 159/2011 o l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel servizio;

i. l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di

reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01;

j. inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi;

k. frode nell'esecuzione del servizio, grave inadempimento o grave ritardo;

l. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

m. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

n. inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL;

o. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

p. rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto;

q. subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

	cessione anche parziale del contratto o violazione di	
	norme sostanziali regolanti i subappalti;	
	r. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di	
	contratto e allo scopo dell'opera;	
	s. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la	
	salute dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o	
	ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle	
	ingiunzioni fattegli a riguardo;	
	t. applicazione di una delle misure di sospensione	
	dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del	
	d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del	
	punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di	
	salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 comma	
	1-bis del citato decreto n. 81/2008 e s.m.i.;	
	u. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei	
	flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della	
	L. 136/2010 e s.m.i.;	
	v. ottenimento del DURC negativo per due volte	
	consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e	
	assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni	
	per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di	
	assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione	
	appaltante la risoluzione del contratto;	
	w. decadenza del possesso dei requisiti dell'appaltatore per	
	aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
18		

mendaci, risultante dal casellario informatico;

x. mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del capitolato speciale d'appalto - parte I in tema di avvalimento dei requisiti;

y. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi dove si svolge il servizio al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

19) Recesso: ALER ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Aria S.p.A. e/o Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488". È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato,

anche se non gravi. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

20) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo calcolati in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

21) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità

(applicazione clausola T&T temporaneamente sospesa

da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del

28.05.2024): ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida

Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con

D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R.

XI/6605 del 30/06/2022 della Regione Lombardia. A tal fine

l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei

subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al

pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs.

36/2023, dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e dalle

"Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase

esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con

D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione

sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo

gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi

dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti

pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione

del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i

dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la

eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei

dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di

cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. ALER, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

22) Trattamento dei dati personali: l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti alla verifica dell'idoneità del contraente, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex. artt. 94, 95, 96 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato

fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it.

- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

23) MOG, Codice etico ed Obblighi ex art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati

(UE/2016/679)

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER rev. 02 del 18/12/2023, approvato con PP n. 39 del 18/12/2023 del 18/12/2023 ALER rev. 03 del 18/12/2024, approvato con PP n. 50 del 18/12/2024, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it , sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Aggiudicatario si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Aggiudicatario con sottoscrizione del presente contratto

accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Aggiudicatario incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri

archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti alle prestazioni che con il presente contratto vengono affidate all'Aggiudicatario.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Aggiudicatario sia venuto in possesso dei dati personali in occasione dell'esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Aggiudicatario incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessa alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio

di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;

- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;

- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subcontraenti/subaffidatari) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste

dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. All'uopo è prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

ART. 27) Spese contrattuali, imposte, tasse: tutte le spese del presente Contratto Attuativo e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore, senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo calcolati in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto Attuativo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 28) Disposizioni finali: la sottoscrizione del presente

contratto equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice civile, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona del Cav.

Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

L'APPALTATORE XXXXXXXXXX nella persona di XXXXXXXXXX

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.